

COMUNE DI SOLEMINIS

Provincia del Sud Sardegna

**** COPIA ****

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 Del 23-12-2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **15:00**, in Soleminis, nella Sala delle riunioni della sede Comunale, convocato con appositi avvisi nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica**, sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

La Delfa Fedele	P	Sanna Sandra	P
Lecis Gian Matteo	P	Farris Michela	P
Agus Alessandro	P	Murgia Corrado	P
Corda Monica	P	Aramu Lucio	P
Pinna Diletta	P	Lai Alice	P
Suergiu Claudio	P	Carboni Mauro	P
Porceddu Sabrina	P		

ne risultano presenti n. **13** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza **La Delfa Fedele** in qualità di **Sindaco** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE Dr. Mascia Lorenzo**.

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di per il loro mantenimento;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'art. 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'art. 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 del TUSP:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

ATTESO che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle Società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'art. 25 del TUSP, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/12/2018, con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Soleminis alla data del 31.12.2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/12/2019 con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Soleminis alla data del 31.12.2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 18/12/2020 con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Soleminis alla data del 31.12.2019;

DATO ATTO che con le suddette deliberazioni consiliari non è stata prevista alcuna misura di razionalizzazione;

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP:

PRESO ATTO che i provvedimenti di cui sopra siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

RICORDATO che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;

CONSIDERATO che le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che al 31/12/2020 il Comune di Soleminis possedeva le seguenti partecipazioni azionarie:

- Ragione Sociale: Abbanoa s.p.a. C.F. - P.I. 0293439092901 - Indirizzo Viale Diaz 77- Cagliari Finalità: Gestione servizio idrico della Sardegna. Abbanoa è il soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico Ambito e perfettamente configurata in house. Durata incarico Tempo indeterminato ai sensi della L.R. n. 29/97 - Quota di partecipazione del Comune 0,0333549%;

CONSIDERATO che la partecipata Abbanoa s.p.a.:

- è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Unico Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento in house providing avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (già A.T.O.), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.), per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4);
- è nata il 22.12.2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna;
- non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società, per cui non svolge attività oggetto di duplicazione con le attività svolte da altre società partecipate;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto dell'unica società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera a), quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che NON vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, conservare la quota di partecipazione nella predetta società partecipata;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 175/2016;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 29 del 20.12.2021, acquisito in pari data al prot. 6914 del 21.12.2021;

ACQUISITI sulla proposta della presente delibera i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Il Sindaco introduce l'argomento richiamando il D.Lgs. 175/2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che stabilisce le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse obbligando le amministrazioni che detengono partecipazioni a verificare le condizioni per il loro mantenimento. Ricorda che la revisione periodica va effettuata annualmente entro il 31 dicembre dell'esercizio e le precedenti deliberazioni con le quale il Comune ha effettuato detta revisione periodica dando atto che al 31 dicembre 2020 il Comune possedeva le partecipazioni azionarie in Abbanoa S.P.A. nella misura di 0,0333549%. Riferisce poi in merito al parere favorevole del Revisore dei conti.

Il Sindaco, data sintetica lettura del dispositivo della proposta della presente delibera, mette ai voti la proposta che, resi in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

presenti: n. 13; votanti: n. 13; favorevoli: n. 13

DELIBERA

DI CONFERMARE il mantenimento della seguente partecipazione azionaria posseduta dal Comune di Soleminis al 31/12/2020:

- Abbanoa s.p.a.: C.F. 02934390929, percentuale quota sociale detenuta: 0,0333549%; oggetto sociale: raccolta, trattamento e fornitura di acqua;

DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Con separata votazione che, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

presenti: n. 13; votanti: n. 13; favorevoli: n. 13

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza nel provvedere in merito.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile di servizio
F.to Mascia Lorenzo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to La Delfa Fedele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Mascia Lorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione alla sezione "Albo Pretorio" del sito internet istituzionale (<http://www.comune.soleminis.su.it>) di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 28-12-2021 al giorno 12-01-2022.

Il Segretario comunale
F.to Dr. Mascia Lorenzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario comunale
F.to Dr. Mascia Lorenzo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Soleminis, _____

Il Segretario comunale